

DELIBERAZIONE 20 GENNAIO 2026

4/2026/R/GAS

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE TRA
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. FUNZIONALE
ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI MERCATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2017/1938, IN TEMA DI SOLIDARIETÀ TRA STATI MEMBRI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1370^a riunione del 20 gennaio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014 del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito: regolamento (UE) 2017/1938);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2022/1854);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; di seguito anche: Ministro) del 12 dicembre 2019;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.14 (di seguito: decreto legislativo 14/21);
- la Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con il decreto del Ministro del 6 marzo 2013 (di seguito: Disciplina MGAS);
- il decreto del Ministro del 27 ottobre 2023 che ha aggiornato il Piano d'azione preventiva e il Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale;
- l'accordo del 22 aprile 2022 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Slovenia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

- l'accordo del 19 marzo 2024 tra il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Confederazione Svizzera concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, contenente il testo integrato per il bilanciamento (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 66/2017/R/gas, e il relativo Allegato A contenente disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas (di seguito: TICORG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2017, 147/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2017/R/gas) e il relativo Allegato A contenente la convenzione tra il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) e Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A contenente la regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2025, 5/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 5/2025/R/gas);
- la comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 22 dicembre 2025 (prot. Autorità n. 89134 di pari data; di seguito: comunicazione 22 dicembre 2025);
- la comunicazione del GME del 9 gennaio 2026 (prot. Autorità n. 1728 del 12 gennaio 2026; di seguito: comunicazione 9 gennaio 2026);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 12 gennaio 2026 (prot. Autorità n. 1850 di pari data; di seguito: comunicazione 12 gennaio 2026);
- la comunicazione di Snam Rete Gas del 19 gennaio 2026 (prot. Autorità 3861 del 20 gennaio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l'altro, che la disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: Disciplina MGAS), predisposta dal GME, sia approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l'Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la Disciplina MGAS, come integrata dal GME in

esito al parere 4/2013/I/gas e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

- con la deliberazione 66/2017/R/gas l'Autorità ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, il TICORG; quest'ultimo, all'articolo 6, dispone che:
 - il GME e Snam Rete Gas sottoscrivano un'apposita convenzione nella quale sono disciplinate le modalità applicative con le quali il GME accede e registra le transazioni con consegna al PSV concluse presso i mercati da esso gestiti e presso le borse terze, nonché le modalità di gestione dei connessi flussi informativi;
 - la predetta convenzione, una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, sia trasmessa per l'approvazione all'Autorità che ne verifica la coerenza con l'assetto regolatorio del settore del gas naturale e, qualora necessario, con l'esigenza di favorire la liquidità nei mercati presso i quali Snam Rete Gas approvvigiona le risorse per il bilanciamento ai sensi del TIB;
- la convenzione tra GME e Snam Rete Gas attualmente vigente è stata approvata con la deliberazione 5/2025/R/gas;
- l'articolo 3, comma 6, della Disciplina MGAS prevede che, nel caso di interventi urgenti di modifica della medesima disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, ovvero nei casi di adeguamento della Disciplina MGAS alle disposizioni normative applicabili, le modifiche, disposte dal GME, siano efficaci dal momento della pubblicazione sul proprio sito internet. La Disciplina MGAS viene tempestivamente trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per l'approvazione, sentita l'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, istituisce un meccanismo di solidarietà tra Stati membri necessario per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione. Tale meccanismo è concepito come misura di ultima istanza per far fronte a situazioni estreme in cui in uno Stato membro è a rischio l'approvvigionamento di gas per i clienti protetti;
- l'articolo 13 del medesimo regolamento prevede che uno Stato membro, esaurite le proprie risorse di gas sul mercato e tutte le risorse del proprio Piano di Emergenza, ai soli fini di garantire la fornitura di gas ai propri clienti protetti nel quadro del meccanismo della solidarietà possa ricorrere all'aiuto di un altro (uno o più) Stato membro connesso direttamente o indirettamente tramite un Paese terzo non UE;
- il medesimo articolo prevede, inoltre, che lo Stato membro che presta solidarietà debba fornire, se disponibili, risorse reperite tramite misure di mercato sul fronte della domanda per quanto e il più a lungo possibile, prima di ricorrere a misure non di mercato;

- il decreto legislativo 14/21, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, ha previsto che:
 - il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito anche: Ministero) definisca accordi di solidarietà con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalità tecniche, amministrative e finanziarie con le quali la solidarietà è prestata agli Stati membri richiedenti;
 - Snam Rete Gas in qualità di operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provveda, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi;
 - il Gestore dei mercati energetici (GME) provveda, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarietà, a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi;
- il Governo della Repubblica Italiana ha finora siglato i seguenti accordi intergovernativi concernenti le misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938:
 - con la Repubblica Slovaca in data 22 aprile 2022;
 - con la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera in data 19 marzo 2024 (tale accordo estende alla Confederazione Svizzera, Paese non-Ue di transito dei flussi di gas tra Italia e Germania, il meccanismo di solidarietà di cui al medesimo regolamento);
- al fine di garantire la piena operatività di tali accordi, Snam Rete Gas ha definito, in coordinamento con il GME, una procedura per l'attuazione delle misure di mercato previste dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, contenente le modalità di organizzazione, attivazione e svolgimento delle suddette misure di mercato attivabili in caso di richiesta di solidarietà presentata da un Paese membro o da Paese non UE con il quale sia stato sottoscritto un accordo con il Governo della Repubblica Italiana in materia di solidarietà;
- in presenza di una richiesta di solidarietà da parte di un Paese membro richiedente, tale procedura prevede che:
 - il Ministero trasmetta tale richiesta a Snam Rete Gas con il quantitativo indicato e il giorno/giorni gas di interesse, nonché il punto di uscita del sistema nazionale presso il quale viene richiesta la consegna del gas;
 - Snam Rete Gas verifichi la disponibilità di capacità di trasporto nel sistema nazionale presso tale punto di uscita;
 - dopo aver definito la quantità di gas tecnicamente consegnabile al punto di uscita del sistema nazionale indicato dal Paese membro richiedente, l'impresa maggiore richieda al GME l'attivazione di una sessione del mercato per la gestione delle misure volontarie di solidarietà (MVS) per reperire, ove disponibili, risorse di gas attraverso le offerte di vendita presentate dagli utenti abilitati relative alla riduzione dei prelievi dei propri clienti industriali;

- con comunicazione del 22 dicembre 2025, il Ministero ha fornito a Snam Rete Gas il proprio nulla osta alla pubblicazione della suddetta procedura;
- in data 30 dicembre 2025, Snam Rete Gas ha pubblicato sul proprio sito la procedura per l'attuazione delle misure di mercato previste dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938;
- nella medesima data il GME ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Disciplina MGAS (cioè tramite la procedura d'urgenza), le modifiche alla medesima disciplina volte ad introdurre, nell'ambito del mercato gas, il mercato per la gestione delle misure volontarie di solidarietà (MVS) funzionale a gestire a livello nazionale la possibile richiesta di misure di solidarietà di mercato da parte di uno Stato membro; pertanto, l'MVS è funzionale alla gestione di richieste di misure di solidarietà di mercato da parte di uno Stato Membro in adempimento delle previsioni del decreto legislativo 14/21 e in applicazione degli accordi sottoscritti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazioni del 9 e 12 gennaio 2026, il GME e Snam Rete Gas hanno rispettivamente trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento della convenzione di cui all'articolo 6 del TICORG, al fine di disciplinare i flussi informativi necessari per lo svolgimento del mercato per la gestione delle misure volontarie di solidarietà (MVS), nell'ambito dell'attuale mercato gas (MGAS);
- la predetta proposta di aggiornamento della convenzione è stata oggetto di preventivo accordo tra le parti.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento della convenzione come trasmessa dal GME e Snam Rete Gas con comunicazioni del 9 e 12 gennaio 2026 sia coerente con l'assetto regolatorio del settore del gas naturale;
- sia opportuno, per quanto di competenza, approvare la suddetta proposta di aggiornamento della convenzione, al fine di consentire piena operatività al mercato per la gestione delle misure volontarie di solidarietà (MVS) tenuto, altresì, conto del fatto che le modifiche apportate alla Disciplina MGAS ai sensi del comma 3.6 della medesima disciplina sono entrate in vigore in data 30 dicembre 2025

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento della convenzione tra GME e Snam Rete Gas, di cui all'articolo 6 del TICORG, come trasmessa con comunicazioni del 9 e 12 gennaio 2026;

2. di allegare al presente provvedimento la convenzione tra GME e Snam Rete Gas come risultante a seguito degli aggiornamenti approvati con il seguente provvedimento (*Allegato A*);
3. di trasmettere il presente provvedimento alle società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua